



35325 / 16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

TA

Composta da

Elisabetta Rosi - Presidente -
Mauro Mocci
Angelo M. Socci
Enrico Mengoni - Relatore -
Giuseppe Riccardi

Sent. n. sez. 1467
CC - 8/6/2016
R.G.N. 31463/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
(omissis) , nata a (omissis)
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo
nel procedimento nei confronti di
(omissis) , nato a (omissis)

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/09 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE
Luana Nuvolani

avverso la sentenza del 24/4/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/4/2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di (omissis) (omissis) in ordine ai reati di atti persecutori e violenza sessuale a danno di (omissis) (omissis), perché il fatto non sussiste, e lo assolveva quanto al delitto di violazione di domicilio a danno della stessa, per la particolare tenuità della condotta; in particolare, con riguardo alle prime due contestazioni, il Giudice reputava non attendibile la donna (peraltro, già indagata per delitto ex art. 643 cod. pen. a danno dello stesso (omissis)), poiché non riscontrata nelle sue affermazioni (quanto al capo a) e contraddittoria nei suoi comportamenti (quanto al capo c).

2. Propongono ricorso per cassazione la (omissis) ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, deducendo i seguenti motivi:

(omissis):

- Il Giudice avrebbe prosciolto l'imputato trascurando completamente plurimi elementi di prova, relativi a tutte le tre fattispecie contestate, come da analitica indicazione nel ricorso;

Procuratore della Repubblica:

- Illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione di legge. Il Tribunale avrebbe emesso una sentenza palesemente viziata e, soprattutto, contraria alla pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di poteri del Giudice ex art. 425 cod. proc. pen.. In particolare, quanto agli atti persecutori, avrebbe speso considerazioni semplicistiche ed approssimative, specie con riguardo al numero di telefonate o "squilli" rivolti dal (omissis) alla donna ed alla loro portata molestatoria; quel che, peraltro, ben integra il delitto in esame. Con riguardo, poi, alla violazione di domicilio, la motivazione risulterebbe palesemente errata e contraddittoria, perché, per un verso, riconoscerebbe la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. (peraltro con riguardo ai requisiti di cui all'art. 133, comma 2, cod. pen.) e, per altro verso, darebbe atto delle condotte dell'imputato insistentemente volte a convincere la donna - «in ogni modo» - ad instaurare una relazione. Da ultimo, quanto alla violenza sessuale, la sentenza non avrebbe considerato il contesto nel quale la vicenda era maturata, nonché l'età della persona offesa, e non avrebbe valutato che questa aveva immediatamente chiamato il fratello ed i Carabinieri, appena dopo i fatti. Fermo restando, peraltro, che le sue parole avrebbero comunque meritato un approfondimento valutativo in sede dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ritiene la Corte che la sentenza debba essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo.

4. Occorre innanzitutto premettere, al fine di individuare gli ambiti dell'intervento del Giudice in sede di udienza preliminare, che gli stessi – pur notevolmente ampliati dal legislatore nel corso degli anni, a muovere dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479 – non hanno visto mutata né la funzione né la natura dell'udienza medesima, che, sia pur qualificabile come momento di giudizio, non può essere equiparata alla sede dibattimentale. Ed invero, come hanno affermato le Sezioni unite di questa Corte, anche sulla scorta di ampia giurisprudenza costituzionale, il pur ampliato orizzonte prospettico del Giudice non consente allo stesso «di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell'art. 425, è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiodicanda» (Sez. U., n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222602; Sez. 3, n. 50929 del 14/11/2013, Angellotto, Rv. 258018). In altri termini – come ancora affermato dal Supremo Collegio – si deve ritenere che «il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del Giudice dell'udienza preliminare, pur legittimando quest'ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilità di colpevolezza dell'imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica, in ordine al maggior grado di probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all'effettiva utilità della fase dibattimentale, di cui il legislatore della riforma persegue, espressamente, una significativa deflazione».

Il Giudice dell'udienza preliminare, quindi, è chiamato non ad accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, bensì a formulare una diagnosi di sostenibilità dell'accusa, alla stregua del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il pubblico ministero chiede di sostenere in dibattimento; in estrema sintesi, il criterio di valutazione per il Giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento (per tutte, Sez. 6, n. 33921 del 17/7/2012, Rolla, Rv. 253127).

Da questa premessa derivano, con maggior specificità, i limiti del potere del Giudice con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 cod. proc. pen., quale uno dei possibili epiloghi dell'udienza preliminare stessa.



Ebbene, deve ribadirsi in questa sede che la sentenza di non luogo a procedere ha natura prevalentemente processuale, e non di merito; essa ha lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l'infondatezza dell'accusa, allorché vi sia in atti la prova dell'innocenza dell'imputato, ovvero l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti depongano per un giudizio prognostico negativo circa la loro idoneità a sostenere l'accusa in giudizio. Ne deriva che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Giudice, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al Giudice naturale (Sez. 6, n. 6765 del 24/1/2014, Luchi, Rv. 258806); analogamente, deve ribadirsi che il Giudice deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate (Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Maida, Rv. 257645).

5. Tutto ciò premesso e condiviso, osserva il Collegio che la sentenza in esame non ha fatto buon governo di questi principi, procedendo proprio ad una non consentita valutazione di merito di quanto in atti e, peraltro, pervenendo al riguardo ad un giudizio palesemente viziato e contraddittorio.

In primo luogo, quanto alla fattispecie di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., il Giudice ha concluso per l'insussistenza del fatto in ragione del numero di telefonate indirizzate dal (omissis) alla donna nel periodo di interesse, pari a nove in venti giorni, ritenuto insufficiente a costituire molestia reiterata atta a determinare il grave e persistente stato di ansia indicato dalla norma. In tal modo, però, la sentenza ha obliterato del tutto il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale integrano il delitto in esame anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (per tutte, Sez. 5, n. 46331 del 5/6/2013, D.V., Rv. 257560). E fermo restando, peraltro, che lo stesso Giudice ha affermato che il comportamento dell'imputato si era estrinsecato «in un assillante corteggiamento»; quel che avrebbe imposto una più attenta valutazione delle dichiarazioni della donna e del materia documentale (tabulati telefonici), proprio nell'ottica del carattere persecutorio delle telefonate o degli squilli a lei rivolti dal (omissis). Concludendo sul punto, osserva poi la Corte che l'affermazione

secondo la quale la sindrome ansioso-depressiva sofferta dalla donna, sorta nel 2009, si sarebbe riacutizzata – come risulterebbe in atti - in ragione del procedimento penale che la vedeva imputata (sopra citato) e non con riguardo alle vicende in esame, costituisce una mera illazione del tutto indimostrata, e che meglio avrebbe potuto esser chiarita in sede dibattimentale.

6. Negli stessi termini, poi, deve ritenersi quanto al delitto di violenza sessuale di cui al capo c); al riguardo, il Giudice ha valutato non attendibile la (omissis) in ragione del fatto che – chiamati i Carabinieri ed il fratello il 23/3/2013 – la stessa non aveva fatto loro parola dell'aggressione sessuale (riferendo soltanto della violazione di domicilio), emersa per la prima volta in sede di querela. Orbene, osserva la Corte che trattasi di una tipica valutazione del materiale istruttorio non consentita al Giudice con la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., poiché relativa ad una circostanza in fatto che il dibattimento ben potrebbe meglio precisare, attraverso l'escussione della donna con specifiche domande sul punto e richieste di chiarimenti; quel che, peraltro, rende del tutto apodittica e priva di giustificazione la tesi, di cui alla sentenza, secondo la quale le dichiarazioni della (omissis) «non sono lineari né costanti e tale elemento non potrà essere in qualche modo eliminato nel corso dell'istruttoria», poiché priva di alcun effettivo argomento.

7. Da ultimo, la violazione di domicilio di cui al capo b).

Orbene, con riguardo a questo reato in particolare, la sentenza emerge come palesemente contraddittoria, in termini tali da coinvolgere l'intero costruito argomentativo. Ed invero – come ben sottolineato dal Procuratore ricorrente – il Giudice è giunto a prosciogliere il (omissis) ex art. 131-bis cod. pen. sul presupposto che il fatto sarebbe stato di «modestissima portata criminale» e che, peraltro, sarebbe stato coerente con la natura del rapporto tra i due soggetti, «con l'uomo infatuato della donna e che cercava in ogni modo di convincerla a intraprendere una relazione». Donna che «non ne voleva sapere». Orbene, proprio queste considerazioni, proprio il riferimento ad una spiccata pervicacia nella condotta del (omissis), intento a convincere «in ogni modo» la (omissis) a stare con lui (quell'«assillante corteggiamento» sopra menzionato), appaiono palesemente contraddittori con il già pronunciato proscioglimento in ordine al delitto ex art. 612-bis cod. pen., così come con una ritenuta, generale inattendibilità della donna, che aveva denunciato condotte palesemente in linea con un atteggiamento di continua e pesante "pressione" che lo stesso Giudice ha riconosciuto in modo esplicito.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo; il quale, peraltro, provvederà anche in ordine alle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cuneo, che provvederà anche in ordine alle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.

Così deciso in Roma, l'8 giugno 2016


Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni



Il Presidente

Elisabetta Rosi



Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 96, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Il Presidente

Elisabetta Rosi

